

Repertorio N. 87274

Raccolta N. 15727 =====

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore dodici. In Reggio di Calabria, nella sede della Società "REGGIO GESTIONE ENTRATE E SERVIZI S.P.A. - RE.G.E.S. S.P.A.", via Sbarre Inferiori n. 304/A. Avanti a me dott. Maria Federico, Notaio in Reggio di Calabria, con studio in via Miraglia n. 4, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Reggio di Calabria e Locri, è comparso anzitutto: =====
- SERAFINO NUCERA, nato a Melito di Porto Salvo il 23 maggio 1965 e domiciliato per la carica ove appresso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione avente poteri di firma della Società per azioni "REGGIO GESTIONE ENTRATE E SERVIZI S.P.A. - RE.G.E.S. S.P.A." sedente in Reggio di Calabria, via Sbarre Inferiori n. 304/A, capitale sociale Euro 120.000,00 (centoventimila) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio di Calabria 02338840800 ed iscritta al n. 162792 REA presso la C.C.I.A.A. di Reggio di Calabria, con tutti i poteri a lui spettanti a norma di legge e del vigente Statuto sociale.



Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta Società, regolarmente riunita in questo luogo, in questo giorno e a quest'ora in seconda convocazione, giusto avviso di convocazione inviato ai soci ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto sociale, con raccomandate A.R. in data 8 aprile 2010, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: =====



VIA MIRAGLIA, 4 - TEL. 0965.891434 - FAX 0965.313924 - 89125 REGGIO CALABRIA - e-mail: mfederico@notariato.it

D. Maria Federico - Notaio

1) aumento del capitale sociale dagli attuali Euro 120.000,00 (centoventi-	di quot
mila) fino ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) mediante emissio-	nali Eu
ne di nuove azioni con valore nominale alla pari, da liberarsi mediante	tuno pr
passaggio a capitale della riserva straordinaria per pari importo, con con-	- che :
seguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. =====	stri, De
Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 14 dello	- che s
Statuto Sociale, il comparente, il quale, dato atto: =====	- Dom
- che sono presenti i soci aventi diritto di partecipare all'assemblea giuste	sidenti
le risultanze del Libro Soci: =====	- Stefa
- Società per azioni con unico socio "M.T. S.P.A." sedente in Sant'Arcan-	Schiav
gelo di Romagna, via del Carpino n. 2/4, capitale sociale Euro diecimilioni	dichiar
interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle	
Imprese di Rimini 06907290156 ed iscritta al n. RN-274797 REA presso la	stra a
C.C.I.A.A. di Rimini, in persona dell'Amministratore Unico avente poteri di	fonde
firma e legale rappresentante PATRIZIA MUSTICA, nata a Lamezia Terme	miglio
il 29 marzo 1970 e domiciliata per la carica ove sopra, con tutti i poteri a	blea l'
lei spettanti a norma di legge e del vigente Statuto Sociale, della cui iden-	ad ap
tità personale io Notaio sono certa, titolare di quota pari a numero 58.800	viden:
(cinquantottomilaottocento) azioni per nominali Euro 58.800,00 (cinquan-	
tottomilaottocento), quindi al quarantanove per cento del capitale sociale;	in mis
- COMUNE DI REGGIO CALABRIA, sedente in Reggio di Calabria, Piazza I-	soci o
talia, codice fiscale 00136380805, in persona del dott. GIUSEPPE RAFFA,	
nato a Melito di Porto Salvo il 3 agosto 1959 e domiciliato per la carica o-	Statu
ve sopra, della cui identità personale io Notaio sono certa, nella qualità di	possa
Vice Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Reggio Calabria, titolare	lo Sta





di quota pari a numero 61.200 (sessantunomiladuecento) azioni per nomi-
 nali Euro 61.200,00 (sessantunomiladuecento), quindi al residuo cinquan-
 tuno per cento del capitale sociale; =====
 - che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione Luca Silve-
 stri, Domenico Marturano, Alfredo La Ficara; =====
 - che sono presenti i membri effettivi del Collegio Sindacale sigg.ri: =====
 - Domenico Pensabene, nato a San Giorgio Morgeto il 22 aprile 1963 e re-
 sidente in Reggio Calabria, via Paolo Pellicano n. 12/D (Presidente); =====
 - Stefano Sofi, nato a Reggio Calabria l'1 giugno 1960 ed ivi residente, via
 Schiavone Mati n. 11 (Sindaco Effettivo), =====

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Quanto all'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illu-
 stra all'assemblea i motivi che consigliano di aumentare il capitale sociale,
 onde fornire alla Società i mezzi finanziari atti a consentire la realizzazione
 migliore del programma sociale; richiama altresì all'attenzione dell'assem-
 blea l'esistenza di somme versate dai soci e risultanti da bilancio destinate
 ad apposita riserva straordinaria per Euro 130.000,00 (centotrentamila) e-
 videnziandone l'opportunità di un utilizzo in questa sede. =====

Il Presidente inoltre precisa che detto aumento avverrà ovviamente
 in misura proporzionale alle partecipazioni sociali possedute allo stato dai
 soci oggi presenti. =====

Il Presidente infine dà lettura all'assemblea del nuovo testo dello
 Statuto sociale, quale risulta dalla proposta modifica, affinché l'assemblea
 possa prenderne specificatamente conoscenza ai fini della deliberazione;
 lo Statuto medesimo nell'edizione aggiornata viene quindi allegato da me




	Notaio sotto la lettera "A" al presente verbale perché ne formi parte inte-	mente
	grante e sostanziale. =====	noscer
	Espletata la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente di-	denza
	scussione, l'assemblea all'unanimità DELIBERA: =====	
	a) di aumentare il capitale sociale dagli attuali Euro 120.000,00 (centoven-	la, il P
	timila) ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) mediante passaggio a	l
	capitale della riserva straordinaria per Euro centotrentamila; l'aumento di	i part
	capitale così deliberato viene contestualmente sottoscritto e liberato dai	ai ser
	soci - mediante passaggio a capitale della riserva sopra citata - proporzio-	legge
	nalmente alle partecipazioni sociali da essi possedute, e pertanto: =====	ne ar
	- per Euro 66.300,00 (sessantaseimilatrecento) da parte del COMUNE DI	dei d
	REGGIO CALABRIA; =====	stessi
	- per Euro 63.700,00 (sessantatremilasettecento) da parte della Società	conne
	"M.T. S.P.A."; =====	
	b) di prendere atto che in conseguenza dell'aumento come sopra delibera-	=====
	to, il socio COMUNE DI REGGIO CALABRIA è titolare di 127.500 (cento-	=====
	ventisettemilacinquecento) azioni pari ad Euro 127.500,00 (centoventiset-	=====
	temilacinquecento) ed il socio "M.T. S.P.A." è titolare di 122.500 (cento-	=====
	ventiduemilacinquecento) azioni pari ad Euro 122.500,00 (centoventidue-	=====
	milacinquecento); =====	
	c) di approvare le modifiche come sopra deliberate ed immediatamente o-	=====
	perative e di approvare pertanto il nuovo testo dell'allegato Statuto sociale.	
	Fermo ed impregiudicato per il resto lo Statuto medesimo in ogni	taio
	sua parte. =====	intec
	I componenti, in proprio e nella qualità, mi esonerano espressa-	fogli



parte inte- mente dalla lettura dello Statuto allegato, dichiarando di avere esatta co-
=====
noscenza del contenuto del medesimo per averne preso visione in prece-
riente di- denza. =====

=====
Null'altro essendovi da deliberare, e poiché nessuno chiede la paro-
centoven- la, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore dodici e quaranta. =====

ssaggio a Prima dello scioglimento dell'adunanza, i componenti danno atto che
imento di i partecipanti all'assemblea (ivi inclusi essi componenti), previa informativa
erato dai ai sensi del D.Lgs. 196/2003 hanno prestato il consenso - ai sensi della
proporzio- legge 675/96 - al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazio-
=====
ne anche in banche dati, archivi informatici e telematici, comunicazione
MUNE DI dei dati personali e correlato trattamento, ed alla trasmissione dei dati
=====
stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità
a Società connesse e conseguenti al presente atto. =====



Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

delibera- =====
) (cento- =====
ventiset- =====
) (cento- =====
ventidue- =====
=====

mente o- =====
sociale. _____ Richiesta io No-

) in ogni taio ho ricevuto il presente atto, scritto a mia cura con mezzi meccanici ed
=====
integrato di mia mano su cinque pagine e quanto di questa sesta di due
spressa- fogli intercalati e del quale ho dato lettura ai componenti, che lo approva-

no e lo confermano. La sottoscrizione del presente atto avviene alle ore


dodici e cinquanta. =====

Firmato Serafino Nucera =====

Firmato Patrizia Mustica =====

Firmato Giuseppe Raffa =====

Firmato Maria Federico Notaio =====



TI
AR
E'
10
ma
co
S.I
AR
La
Co
La
se
co
La
pa
La
de
Co
o:
AR
La
sc
A
es
di
sc
m
AR
Le
in
La
es
lo
-
lic
er
-l
-
st
cc
ar
-
nt
de
-
ar
al
q
al
-
ve
-
er
-
D
-
-
n

Se

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI A CAPITALE MISTO DENOMINATA:

"REGGIO GESTIONE ENTRATE E SERVIZI S.P.A. - RE.GES. S.P.A."

TITOLO I- DENOMINAZIONE, SEDE, DURATAARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, dell'art. 108 del vigente statuto del Comune di Reggio Calabria e delle altre vigenti norme in materia, una società per azioni, a capitale misto ed a prevalente partecipazione comunale denominata "REGGIO GESTIONE ENTRATE E SERVIZI S.P.A. - RE.GES. S.P.A."

ARTICOLO 2 - Sede

La Società ha sede in Reggio Calabria, attualmente in Palazzo San Giorgio, presso la Casa Comunale.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile dei soci.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti, trasferiti o soppressi uffici, filiali, agenzie.

ARTICOLO 3 - Durata

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento a norma di legge e del presente statuto.

A norma e per gli effetti del disposto dell'art. 11 del DPR 252/98, le parti espressamente concordano che la società s'intenderà senz'altro adempimento sciolta di diritto qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula dell'atto societario e del contratto di servizio, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa in capo al socio privato ed ai suoi rappresentanti legali.

ARTICOLO 4 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto le attività di produzione e di fornitura di servizi reali ed intellettuali nel settore delle entrate tributarie ed extratributarie in genere.

La Società potrà, in osservanza delle disposizioni vigenti di legge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perseguire quindi i suddetti scopi sociali, mediante lo svolgimento tra l'altro delle seguenti attività:

- liquidazione ed accertamento dei tributi con la determinazione dell'imponibile la liquidazione e la notifica al contribuente, delle imposte, tasse ed altre entrate degli enti locali;
- riscossione dei tributi e delle entrate accertate;
- definizione delle pratiche di condono edilizio giacenti, mediante l'istruttoria delle stesse, propedeutica al rilascio da parte del Comune di Reggio Calabria delle concessioni edilizie in sanatoria, dei certificati di abilità, nonché delle altre attività di analogo natura connesse alla gestione urbanistico-territoriale;
- aggiornamento dell'arretrato catastale, manutenzione e sviluppo della cartografia numerica nell'ambito dei rapporti tra il Comune di Reggio Calabria ed il Ministero delle Finanze- Dipartimento del Territorio;
- aggiornamento degli archivi informatici, mediante acquisizione di informazioni da archivi e banche dati esterne all'Amministrazione Comunale funzionali all'effettuazione di controlli e richiesta e fornitura di informazioni al pubblico e quant'altro previsto o conseguente agli obblighi di legge relativi alla liquidazione ed all'accertamento dell'ICI;
- gestione "a stralcio" di annualità arretrate di tributi in corso di abolizione o che verranno successivamente aboliti;
- recupero dei tributi comunali (TARSU, ICI, TOSAP, ecc..) e assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione all'accertamento ed alla liquidazione dei tributi;
- liquidazione, accertamento e gestione dell'Imposta Comunale Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- assistenza per la trasformazione della tassa sui rifiuti in tariffa;
- riscossione di tributi, tariffe ed entrate patrimoniali di competenza degli enti locali nel rispetto delle norme di leggi e regolamenti;



Federico Maria Di Nicola

S. M. Di Nicola

[Signature]

- supporto tecnico e amministrativo a favore degli enti locali propedeutico all'espletamento delle loro attività in sede contenziosa;
- implementazione di applicazioni informatiche "ad hoc" per la gestione dei principali dati di riferimento (anagrafe, stato civile, licenze comunali, partita IVA dei contribuenti, ecc.);
- manutenzione e sviluppo delle banche dati tributarie e territoriali, propedeutiche al controllo delle posizioni contributive ed alla loro relazione con gli oggetti di imposizione;
- rilevazione sul territorio di unità immobiliari, passi carrabili, numerazione civica, ecc.;
- analisi e gestione di pratiche amministrative, mediante raccolta, inserimento, trattamento ed elaborazione di dati relativi o connessi alle pratiche medesime;
- revisione del sistema tariffario applicato per la gestione del ciclo integrato dell'acqua e dei rifiuti ai fini dell'adeguamento dello stesso alle disposizioni di legge;
- programmazione delle attività necessarie per una ricognizione dei contratti in essere nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio immobiliare, definizione delle modalità operative da applicare per la soluzione delle stesse (internamente o con affidamento a terzi), coordinamento e supervisione nella fase di attuazione ed il controllo dei risultati.

La Società potrà al fine esclusivo del perseguimento — diretto o indiretto — dell'oggetto sociale, in via strumentale:

- partecipare - in via esclusiva ovvero mediante costituzione di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese - a gare d'appalto, appalti — concorso, licitazioni private, indetti o banditi da enti pubblici e privati; il tutto, naturalmente, per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività;
- svolgere attività consultiva e di sostegno agli Enti Locali nelle materie di cui al presente oggetto sociale;

- organizzare e tenere eventi formativi, anche rivolti al personale degli Enti Locali, nelle materie di cui al presente oggetto sociale e compiere quant'altro necessario o utile per il miglioramento della qualità organizzativa e di erogazione dei servizi degli Enti Locali e delle Pubbliche Amministrazioni;

- organizzare e tenere convegni, incontri, seminari, attività di ricerca culturale e scientifica, nelle materie dell'oggetto sociale.

La Società può provvedere alla organizzazione dei servizi tributari e tariffari al fine di snellire e rendere efficace ed efficiente le attività di accertamento e riscossione affidate dai committenti.

E' fatta salva per la Società la facoltà di gestire altre attività nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti o in quello di altri Comuni associati o conferenti il servizio, purché in modo coordinato e compatibile con gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti dalla Società stessa.

La Società potrà altresì espletare i servizi di cui ai commi precedenti e tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati, nonché qualsiasi altra attività, anche di natura commerciale, di produzione e vendita di servizi in attività corrispondenti a quelle previste nel presente articolo, verso contraenti privati ed altre pubbliche amministrazioni.


Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza di specifiche categorie professionali.

Qualora nel complessivo prodotto o servizio offerto dalla società rientrassero prestazioni professionali, per le quali la legge richiede specifiche abilitazioni, queste saranno effettuate da professionisti aventi i requisiti previsti dalla legge, nominati di volta in volta dalla società stessa, che opereranno sotto la propria personale responsabilità patrimoniale e professionale.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, in via strumentale e mai in via prevalente, anche ai sensi e nel rispetto del Decreto Legislativo 24.02.1998 n.58, la società potrà:

- esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;

- assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società costituite o costituende, aventi lo scopo analogo o affine al proprio, nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile, fermo restando che l'assunzione di partecipazioni comportanti una



Luca Calderisi nota

S. M. V. M. 2

Palizzi forte

Luca Calderisi

resp
- rik
ipot
TTT
ART
Il ca
num
(1)
Tale
seg
a) l
ordi
(cer
b)
122
(cer
Al 1
lorc
pre
Il c
diri
dei
La
soc
soc
Pos
din
rel
din
cui
AR
Og
ug
In
op
de
E'
rap
Og
La
so
Le
ris
de
Il
de
- i
- l
- i
- l
- l
- l
Il
de
pr
sc
cf
pe
re

S.

responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci;

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali.

TITOLO II- CAPITALE SOCIALE-AZIONI

ARTICOLO 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), suddiviso in numero 250.000 azioni ordinarie, tutte nominative, del valore nominale di Euro uno (1) cadauna.

Tale capitale, ~~in sede di costituzione~~ è stato sottoscritto dai soci fondatori nelle seguenti rispettive misure:

a) Parte pubblica: "Comune di Reggio Calabria", in ragione di n. 127.500 azioni ordinarie, per un totale valore nominale di euro 127.500,00 (centoventisettemilacinquecento) pari al 51% dell'intero capitale sociale;

b) Parte privata: Società per azioni: ⁽⁴⁾ "Maggioli Tributi S.p.a.", in ragione di n. 122.500 azioni ordinarie, per un totale valore nominale di euro 122.500,00 (centoventiduemilacinquecento), pari al 49% dell'intero capitale sociale.

Al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci le parti pubbliche possono modificare la loro partecipazione al capitale sociale. La società sarà comunque composta con prevalente capitale pubblico.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci.

La qualità di socio costituisce adesione al presente statuto e comporta da parte dei soci l'elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal libro dei soci.

Possono essere scelti in quanto soci soggetti che hanno i seguenti requisiti: dimostrare di essere in possesso di specifiche conoscenze professionali maturate, in relazione alla realtà locale, nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, direttamente ovvero, nell'ipotesi di persona giuridica, per il tramite del personale di cui l'ente dispone.

ARTICOLO 6 - Azioni e recesso

Ogni azione ordinaria è indivisibile e nominativa e conferisce ai propri possessori uguali diritti, nell'ambito della medesima categoria.

In ordine alla eventuale emissione materiale dei titoli azionari, ove ritenuta opportuna dall'organo amministrativo, provvederà quest'ultimo in ossequio al disposto dell'art. 2354 c.c.

E' previsto e consentito il rilascio, da parte dell'organo amministrativo, di Certificati rappresentativi e/o provvisori della partecipazione azionaria del socio.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dalla normativa vigente o di futura emanazione e del presente Statuto.

Il diritto di recesso può essere esercitato, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2437 del codice civile, nei seguenti casi:


- il cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede legale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso all'adozione delle deliberazioni aventi ad oggetto uno dei casi di cui al comma precedente, con preavviso di dodici mesi mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla



3
S. L. de e. *Stazio Testa* *[Signature]*

deutico
ncipali
A dei
che al
etti di
civica,
mento,
o dell'
atti in
delle
o con
ed il
tto -
rzi o
corso,
ente,
cui al
ocall,
ario o
degli
ale e
ne d
sione
terno
zio
guiti
altri
sias
zi in
ivati
ome
sero
este
ti di
nale
via
, la
ciali
o del
una



Luca Calderisi

sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato o se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437 codice civile, il rimborso delle azioni dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 2437-ter, da parte degli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante acquisto proporzionale delle azioni da parte degli altri soci da un terzo previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione, come disciplinato all'art. 8 che segue, con l'acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di legge. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, alle condizioni previste agli articoli successive e in ottemperanza all'art. 2 comma 4 del D.M. 11/09/2000 n. 289 è inefficace, nei confronti della società, il trasferimento delle azioni per atto tra vivi non previamente autorizzato dal Ministero delle Finanze.

E' altresì inefficace nei confronti della società il trasferimento delle azioni dei soci fondatori, come individuati all'articolo 5 che precede, nei cinque anni successivi all'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle Imprese.

Decorso il termine di cui al precedente comma i soci fondatori possono disporre delle proprie azioni con atti di trasferimento efficaci nei confronti della società, nel rispetto delle condizioni previste nel presente statuto e possono esercitare il diritto di recesso. L'esercizio del diritto del recesso da parte di uno dei soci fondatori, valido unicamente per l'intera partecipazione, determinerà lo scioglimento automatico della società qualora:

- sia esercitato dal socio fondatore privato e non vi sia nella compagine sociale un altro socio privato iscritto all'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs 446/1997;

- sia esercitato dal Comune di Reggio Calabria e non vi sia nella compagine sociale un altro ente locale, affidante servizi rientranti nell'oggetto sociale, in guisa che vengano meno le condizioni legali per il mantenimento in vita della società.

Decorso il termine di cinque anni di cui sopra, il socio fondatore di parte privata non può trasferire la maggioranza delle proprie azioni se non a soggetti iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs 446/1997 e che siano in possesso dei requisiti finanziari e di capacità già accertati in capo al privato nel momento della costituzione della società; il socio fondatore di parte pubblica può trasferire le proprie azioni ad altri enti pubblici a condizioni che esso mantenga la maggioranza del capitale pubblico. I successivi acquirenti di parte pubblica potranno a loro volta alienare le proprie azioni, in tutto o in parte, solo ad altri enti locali e/o altri enti pubblici al fine di garantire il rispetto della maggioranza del capitale in mano pubblica. Non costituiscono trasferimento ai fini del presente comma la fusione, la scissione, il conferimento e/o trasferimento del ramo di azienda. I trasferimenti previsti dal presente comma avvengono nel rispetto di quanto prevedono gli articoli 8 e 9 che seguono.

ARTICOLO 7 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

ARTICOLO 8 - Diritto di prelazione

Il socio che intendesse alienare o costituire in usufrutto, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà offrire in prelazione agli altri soci, iscritti nel libro dei soci, con lettera raccomandata A.R., specificando l'ammontare delle azioni poste in vendita, il loro prezzo unitario, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente.

I soci avranno sessanta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione da comunicarsi al socio proponente con lettera raccomandata A.R..

Per azioni non optate, i soci accettanti hanno il diritto di prelazione nell'acquisto,

S. L. da ev. Proiezione ⁴ *fuw l'elf*



Grecaledina

nel
nor
In
dir
dir
Nel
cor
azi
pre
Ov
pre
dei
alle
du
so
ra
In
ne
av
se
Gli
do
ne
ad
Ne
mi
pa
I
de
in
Se
l'a
cc
Ne
ec
dc
a
cc
2:
C
Il
C
si
al
q
cc
ni
sc
cc
Il
A
n
Il
g
a
A
Il
a
e

nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni, surrogandosi ai soci che non hanno esercitato il diritto.

In ogni caso, qualora il diritto di prelazione non venga esercitato dagli aventi diritto per l'intero pacchetto azionario offerto in vendita, l'alienante avrà diritto di cederlo per intero nei termini e alle condizioni indicate.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà al Consiglio di Amministrazione ed agli azionisti che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle azioni e dei diritti acquistati da ciascuno.

Ove uno o più azionisti abbiano dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione, ma di non accettare il corrispettivo in denaro indicato, esso sarà determinato da un collegio di tre esperti di cui uno nominato dall'azionista alienante, uno dall'azionista o congiuntamente dagli azionisti acquirenti, il terzo da due esperti così nominati. Gli esperti dovranno essere indipendenti e appartenere a società di revisione contabile o essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti o ragionieri.

In caso di inerzia della nomina dei due esperti, o di inerzia in disaccordo di costoro nel nominare il terzo esperto, la nomina dell'esperto e o degli esperti mancanti avverrà su designazione del presidente del tribunale di Reggio Calabria, che dovrà seguire i criteri di cui sopra.

Gli esperti così nominati potranno chiedere ed ottenere dalla società, la documentazione contabile o di altra natura che riterranno rilevante e decideranno nel termine di 60 giorni della costituzione del collegio e la loro determinazione, adeguatamente motivata, sarà vincolante per le parti.

Nella determinazione del prezzo gli arbitri dovranno far riferimento al prezzo di mercato, tenendo conto sia della componente reddituale che della componente patrimoniale.

I compensi degli esperti per la determinazione del prezzo saranno a carico dell'azionista venditore ove il prezzo statuito risulti superiore a quello da questi comunicato; in caso contrario sarà a carico dell'azionista o degli azionisti compratori in proporzione al numero delle azioni da ciascuno acquistate.

Sarà invece diviso in parti uguali tra alienante ed acquirente nel caso in cui l'alienazione al terzo fosse stata concordata senza corrispettivo ovvero in forza di controprestazione non in denaro.

Non spetta il diritto di prelazione per le "cessioni di azioni" (nella presente eccezione si intende qualsiasi negozio anche a titolo gratuito ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco) fatte dagli azionisti a favore di società controllate e a favore di società controllate da società che controllano l'azionista. Si ha controllo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2359 del Cod. Civ.

Clausola di gradimento

Il trasferimento a terzi delle azioni è subordinato al motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il gradimento sarà negato quando l'acquirente non sia in possesso dei requisiti tecnici ed economici per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 4 del presente statuto per conto del Comune. Potrà altresì essere negato quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti alla propria capacità finanziaria e commerciale e alla propria moralità in relazione a possibili infiltrazioni mafiose, nonché quando, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o configgente con gli interessi della società.

Il trasferimento delle azioni a terzi dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione dal socio cedente con raccomandata A.R., con l'indicazione del nominativo del proposto cessionario.

Il Consiglio di Amministrazione, con motivato provvedimento, deciderà sul gradimento entro trenta giorni, decorsi i quali il socio potrà procedere alla cessione a favore del proposto cessionario.

ARTICOLO 9 - Diritto di opzione

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea e le azioni di nuova emissione che non siano liberabili mediante conferimento in natura e le obbligazioni convertibili in azioni saranno riservate in opzione agli azionisti in



Decreto di...

Sch. Nucera ⁵ *Di...* *[Signature]*

proporzione al numero delle azioni possedute, fermo restando le eccezioni dell'art.2441 Cod. Civ.

Per il socio moroso nei confronti della società troveranno applicazione gli articoli 2344 e segg. del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - Obbligo dei soci a prestazioni accessorie

Alle azioni intestate e sottoscritte dal socio fondatore di parte privata Società "Maggioli Tributi s.p.a.", in considerazione delle specifiche capacità tecniche e imprenditoriali accertate in sede di gara per la costituzione della presente società, sono connesse le seguenti prestazioni accessorie ai sensi dell' art. 2345 codice civile.

Il socio società "Maggioli Tributi s.p.a." eseguirà i servizi e le attività che per qualsivoglia causa o ragione non possa eseguire la società, dietro compenso da determinarsi di volta in volta salvo i costi che devono essere integralmente rimborsati.

Le azioni di proprietà del socio privato società "Maggioli Tributi s.p.a.", cui è connesso l'obbligo delle suddette prestazioni accessorie, saranno sempre nominative e il loro trasferimento non potrà effettuarsi che con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III- ASSEMBLEA

ARTICOLO 11 - L'Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ovvero entro 180 giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 12 - Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

ARTICOLO 13 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Le azioni di godimento non danno diritto di voto in assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art.2372 Codice Civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o delle società controllate. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.



Dr. Valerio...

S. Vaccaro *P. 6* *Dr. Valerio...*

La
La
AF
L'
as
qu
In
az
Il
pe
m
Il
sic
Al
L'
ch
re
In
m
Pe
TA
pe
Al
L'
vc
sc
Al
L'
-
L'
-
T
A
L
n
t
A
S
C
C
P
C
Il
e
n
S
I
le
v
C
C
F
c
c
A
L
(

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 14 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o, mancando od essendo impedito anche, quest'ultimo, dall'Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

In assenza di Amministratori l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dalla **A s s e m b l e a**, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi della legge da un notaio.

ARTICOLO 15 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno tre quarti del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la quota di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

In entrambe le ipotesi le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per deliberazioni concernenti la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, compreso il Presidente e l'Amministratore Delegato, occorrerà invece la maggioranza qualificata dei voti così come prevista per l'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 16 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega i tre quarti del capitale sociale.

ARTICOLO 17 - Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera :

- sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determina i compensi agli Amministratori e gli emolumenti al Collegio Sindacale;
- sul bilancio e sull'impiego degli utili.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società.

TITOLO IV- AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 18 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Al Comune di Reggio Calabria è riservata in ogni caso la facoltà di nominare, ai sensi dell'art.2449 del Cod. Civ., due consiglieri, qualora il Consiglio sia composto da tre componenti; ha invece facoltà di nominare tre consiglieri qualora il consiglio sia composto da cinque componenti. Comunque, spetta al Comune la nomina del Presidente fra i componenti di propria designazione. Tali nomine spettano, ai sensi di legge, al Sindaco che procederà secondo quanto prevedono lo statuto ed i regolamenti comunali.

Il Consiglio di amministrazione ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea-ordinaria dei soci.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri.

Qualora non vi abbia provveduto il Comune di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 2449 codice civile, il Consiglio di Amministrazione può eleggere il Presidente e può nominare, anche tra persone estranee al consiglio, procuratori "ad negocia" e mandatari in genere per singoli atti e categorie di atti, la cui durata dell'incarico non può in ogni caso, eccedere a quella del mandato del consiglio stesso.

ARTICOLO 19 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina il Presidente ed il Vicepresidente, che sostituirà il



cezioni
articoli
società
che e
società,
codice
e per
so da
mente
cui è
mpre
o del
giorni
o 180
ppure
ito ed
i e le
della
ria di
ttera
re.
e nel
pitale
e di
data
rgani
fatta
e gli
deve
lesto
voto
sere
ne il
da
late,
del
nata

St. Valdesi
Federico Maria Nofalo
Suh - Vaccaro P. Zucchi F. Nofalo

presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio può inoltre nominare anche al di fuori dei suoi componenti un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

ARTICOLO 20 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo. Rappresenta la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori. Nei limiti dei suoi poteri può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.

Sovrintende al regolare andamento della società.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente.

La firma del Vicepresidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento.

ARTICOLO 21 - L'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti fissati dall'art. 2381 del codice civile, delega i propri poteri ad un Amministratore Delegato, nominato dal socio fondatore di parte privata, determinando i limiti, anche temporali, della delega.

Restano tuttavia riservate al Consiglio di Amministrazione le seguenti funzioni:

- iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi;
- prestazioni di garanzie, obbligatorie o reali, a favore di terzi;
- acquisto, vendita, comodato o affitto di rami d'azienda;
- modificazione delle tariffe dei servizi della società.

Nei limiti dei suoi poteri può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione.

I compensi dell'Amministratore Delegato saranno determinati dall'Assemblea, con deliberazione adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 16.

ARTICOLO 22 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in caso di loro impedimento dovrà provvedervi il Consigliere più anziano.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza con telegramma da inviarsi almeno 3 giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

Ogni quattro mesi dovrà comunque essere convocato un consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi partecipino i quattro/quinti degli amministratori in carica.

Le deliberazioni risultano validamente assunte con la maggioranza del quattro/quinti dei voti presenti.

Il verbale della riunione è sottoscritto dal presidente che ha presieduto la riunione stessa e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può, sentito il parere del Collegio Sindacale, assegnare agli amministratori investiti di particolari cariche una remunerazione.

Quando l'Assemblea lo reputi opportuno può fissare un compenso per gli amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.


Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 23 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità da quanto previsto dall'art. 2386 del Codice civile.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggior parte dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

8
S- le due
P. G. M. P.
P. G. M. P.



Il Comune di Reggio Calabria sostituisce i componenti del consiglio di amministrazione cessati per qualsiasi ragione, nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

Oltre ai casi previsti dall'art. 2382 del codice civile, costituiscono causa di ineleggibilità o decadenza dalla carica di amministratore quelle previste dall'art. 58 e 59 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali).

Articolo 24 - Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Cause di ineleggibilità.

I requisiti e le modalità di nomina degli amministratori di parte pubblica sono quelli stabiliti nelle norme delle leggi e regolamenti statali nonché dello statuto e dei regolamenti dei singoli enti vigenti tempo per tempo.

Possono essere eletti amministratori della società, da parte del socio di parte privata, coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- specifica professionalità, nel campo dell'amministrazione o della contabilità o del diritto societario, desumibile da comprovate esperienze;
- specifica professionalità, nel campo dei servizi analoghi a quelli compresi nell'oggetto sociale, desumibile da comprovata esperienza, anche quali amministratori o dirigenti di società che operano nel settore;
- iscrizione all'Albo degli avvocati, dei dottori commercialisti e ragionieri, degli ingegneri e degli architetti; dei geometri, dei revisori contabili, dei segretari comunali, coniugata ad una comprovata esperienza pluriennale nel rispettivo settore d'attività professionale.

Il socio di parte privata non potrà nominare amministratore della società:

- coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di consiglieri comunali e/o circoscrizionali o di assessori nel Comune di Reggio Calabria o di amministratori di altri enti pubblici futuri soci;
- coloro che sono stati candidati alle elezioni politiche e/o amministrative nell'ultimo quinquennio;
- i dipendenti del Comune di Reggio Calabria o delle aziende speciali comunali ovvero di altri enti pubblici futuri soci;
- i revisori dei conti del Comune di Reggio Calabria o delle aziende speciali comunali ovvero degli altri enti pubblici futuri soci.

ARTICOLO 25 - Controllo sociale

(Controllo contabile).

Fintanto che la società non sarà eventualmente tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e comunque nel rispetto delle condizioni di legge, il controllo contabile sarà esercitato dal collegio sindacale che sarà integralmente costituito da revisori contabili.

Qualora il controllo contabile non sia affidato al collegio sindacale, esso è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ove richiesta. In questi casi l'incarico del controllo contabile, sentito il collegio sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

(Collegio Sindacale) Il Collegio Sindacale, che ha i compiti ed i doveri previsti dal codice civile, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria.

I sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea sulla base delle tariffe degli Ordini di Professionisti ai quali ciascun sindaco è iscritto al momento della nomina.

Al Comune di Reggio Calabria spetta la facoltà di nominare, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, ed un supplente. Al socio privato spetta la facoltà di nominare un componente effettivo ed un supplente. Il Comune di Reggio Calabria sostituisce i componenti del collegio sindacale cessati per qualsiasi ragione, nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.


I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, salvo quelli nominati dal Comune di Reggio Calabria, per i quali solo a quest'ultimo spetta il diritto di revoca.

Anche per i componenti del collegio sindacale valgono le cause di ineleggibilità e decadenza previste dagli art. 23 e 24 che precedono.

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile, ove nominati, devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO V - BILANCI ED UTILI

S. L. N. C. 9 *[Signature]* *[Signature]*



ARTICOLO 26 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico, delle note integrative, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione comunica ai soci enti pubblici una relazione sintetica annuale sugli sviluppi dell'attività, in termini economici finanziari nonché sulla qualità del servizio erogato.

ARTICOLO 27 - Certificazione del Bilancio

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, potrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza, iscritta all'albo speciale di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n°136, oppure da una società di revisione iscritta all'albo speciale istituito presso il Ministero dell'Industria.

ARTICOLO 28 - Ripartizione degli utili

Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) a fondo legale, fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;

- Il residuo 95% (novantacinque per cento) sarà distribuito ai soci su conforme deliberazione dell'Assemblea, restando in facoltà dell'Assemblea stessa la costituzione di fondi di riserva o di accantonamento o il riporto a nuovo degli utili, in tutto o in parte.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi nel quinquennio, decorrente dal giorno della loro esigibilità, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VI- DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili della legge.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

ARTICOLO 30 - Clausola compromissoria

Le controversie tra la Società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, qualora riguardino materie compromettibili in arbitri, sono decise da un collegio di tre arbitri nominati tutti dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, che provvede anche alle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Il Collegio Arbitrale funziona con poteri di amichevole compositore e giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 31 - Foro Competente

Foro Competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Reggio Calabria.

ARTICOLO 32 - Disposizioni transitorie

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

(1) Sede: "in sede di costituzione". (2) Sede: "M.T. s.p.a (già)".

Sono due gestelle approntate da Totò quelle parole cancellate



*S. M. A.
Seafino M. A.*

Atto Notico

*10 Giuseppe Rella
Gius. Fed.*



Registrazione a Reggio Calabria il 25/5/2010
al N. 1688

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si rilascia per uso conservativo

Reggio Calabria 25 maggio 2010

Federico Maria



zione dello
a relazione
al presente
re sintetica
perogato.
ndacale,
revisione
le di cui
n°136,
presso il

giunto un
conforme
stituzione
tutto o in
siglio di
bilità, si



ità della
norme
datori, in
in arbitri,
onale di
bitri.
era in via
procedura

quello di
posizioni.

*già
cancellate*

